

Delibera n. 48/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 11/2022, del 27 gennaio 2022, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 23 marzo 2022

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Decreto istitutivo), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare, il comma 2, lettera l), ai sensi del quale l'Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, *"può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"*;

VISTO l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità *"irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi"*;

VISTO la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e

successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 6 recante *“Procedura semplificata”* il quale dispone che: *“1. Il Consiglio, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento. In tal caso, contestualmente alla notifica della delibera di avvio, sono allegati i documenti su cui si basa la contestazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il destinatario del provvedimento finale può, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 14. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio”*;

VISTA

la delibera n. 11/2022, del 27 gennaio 2022, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 1336/2022, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l), del Decreto istitutivo, per l'eventuale adozione, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità di cui alle note prot. ART n. 15980/2021, del 13 ottobre 2021 e prot. ART n. 18113/2021, dell'11 novembre 2021, formulate nell'ambito dell'attività di pre-istruttoria in materia di tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario di cui al Regolamento (CE) n. 1371/2007, avviata in esito al reclamo prot. ART 14747/2021 del 23 settembre 2021, presentato da un passeggero del servizio di trasporto esercito dalla predetta Società;

CONSIDERATO

che, in applicazione del richiamato articolo 6 del Regolamento sanzionatorio, la delibera n. 11/2022 ha quantificato in € 9.000,00 (novemila/00) la sanzione pecuniaria da irrogare in caso di accertamento della violazione all'esito del procedimento sanzionatorio, prevedendo la facoltà per la Società di avvalersi, entro 30 giorni della notifica della suddetta delibera, del pagamento in misura ridotta pari a un terzo dell'importo sopra indicato, quindi pari a € 3.000,00 (tremila/00), con il conseguente effetto dell'estinzione del procedimento sanzionatorio;

RILEVATO

che Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. si è avvalsa della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, così come previsto dal citato articolo 6 (*“Procedura semplificata”*), comma 2, del Regolamento sanzionatorio e che il suddetto pagamento, attese le evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 3736/2022, del 25 febbraio 2022, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare dell'importo previsto dal punto 3 della citata delibera n. 11/2022, per un totale di euro 3.000,00 (tremila/00);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta di un terzo della sanzione comporta, ai sensi del richiamato articolo 6 comma 2, del Regolamento sanzionatorio, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 11/2022;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 11/2022, del 27 gennaio 2022, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità prot. n. 15980/2021, del 13 ottobre 2021 e prot. n. 18113/2021, dell'11 novembre 2021, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione;
2. la presente delibera è notificata a Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 23 marzo 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)